

- PRECISAZIONI E ASPETTI RILEVANTI -

In sede di Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome-CINSEDO, al fine di pervenire all'individuazione di una data comune in tutte le Regioni italiane per l'effettuazione delle vendite di fine stagione o saldi e, pertanto, favorire unitariamente misure a tutela della concorrenza, è stato approvato il provvedimento n.11/31/CR11f/C11 in data 24 marzo 2011 recante: "Indirizzi unitari delle Regioni sull'individuazione della data di inizio delle vendite di fine stagione" con il quale le Regioni concordano di rendere omogenea su tutto il territorio nazionale la data di inizio delle vendite di fine stagione o saldi e di dare seguito a tale decisione con propri atti, individuando le seguenti scadenze:

- ***il primo giorno feriale antecedente l'Epifania – per i saldi invernali;***
- ***il primo sabato del mese di luglio – per i saldi estivi.***

Successivamente il documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome n. 16/85/CR07/C11 del 07/07/2016 ha integrato il precedente documento n. 11/31/CR11f/C11 del 24/03/2011 sopra citato, disponendo che, qualora il primo giorno feriale antecedente l'Epifania coincida con il lunedì, l'inizio dei saldi viene anticipato al sabato.

Pertanto:

- **I SALDI INVERNALI 2026 INIZIANO SABATO 3 GENNAIO 2026 E TERMINANO LUNEDÌ 16 FEBBRAIO 2026.**

Per quanto riguarda il divieto di vendite promozionali nei 40 giorni antecedenti l'inizio dei saldi, la Regione Liguria, su richiesta delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del commercio, con DGR n. 542 del 30/10/2025, ha disposto una deroga al divieto per il solo giorno del *black friday*, ossia il 28 novembre 2025. Pertanto

- **LE VENDITE PROMOZIONALI SONO VIETATE A PARTIRE DAL GIORNO LUNEDÌ 24 NOVEMBRE 2025, MA SONO CONSENTITE PER IL SOLO GIORNO 28 NOVEMBRE 2025, IN OCCASIONE DEL BLACK FRIDAY**

Per quanto riguarda le **VENDITE DI FINE STAGIONE O SALDI** rimangono invariate le disposizioni contenute **all'art. 111 della l.r. n.1/2007** ed in particolare che i saldi **durano 45 giorni** e che almeno **tre giorni prima** della data dei saldi deve essere esposto un **cartello ben visibile** che annuncia l'effettuazione dei saldi

Il fac-simile del cartello è stato predisposto dal Settore regionale Politiche di Sviluppo del Commercio e approvato con la **delibera del Consiglio regionale n. 31 del 17 dicembre 2012**, recante "Nuova programmazione commerciale e urbanistica in materia di commercio al dettaglio in sede fissa dopo liberalizzazioni – legge regionale n.1 del 2 gennaio 2007 (Testo unico in materia di commercio)", pubblicata nel Burl n. 52 del 27 dicembre 2012, parte II.

Nel cartello devono essere riportati i **prezzi praticati** prima della vendita di liquidazione, i prezzi **che si intendono praticare** durante la vendita stessa e il **ribasso espresso in percentuale**.

Deve, inoltre, essere evidenziata in modo chiaro la **separazione delle merci** offerte in saldo da quelle vendute alle condizioni ordinarie.

Si richiama l'attenzione sull'**articolo 114 della l.r. n.1/2007**, relativamente all'**esposizione dei prezzi**, di cui qui di seguito sono riportati gli aspetti più rilevanti:

- ogni prodotto direttamente esposto in vista al pubblico, ovunque collocato, deve **indicare in modo chiaro e ben leggibile** il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. Sono esclusi i **prodotti** sui quali il **prezzo** di vendita al dettaglio si trovi **già impresso** in maniera **chiara** e con caratteri ben **leggibili**, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico;
- in relazione a determinate tipologie di esercizi, nel caso di **prodotti d'arte e di antiquariato** nonché di oreficeria, si ritiene rispettato l'obbligo di pubblicità del prezzo mediante modalità idonee allo scopo anche tramite l'utilizzo sul singolo prodotto di un **cartellino visibile dall'interno** dell'esercizio e non dall'esterno;
- nel periodo necessario all'**allestimento** dell'esposizione è consentito **non apporre i prezzi** dei prodotti esposti in vista al pubblico per un tempo massimo **non superiore a due giorni**;

- quando siano esposti insieme **prodotti identici** dello stesso prezzo è sufficiente l'uso di un **unico cartello**; negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del **libero servizio** l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per **tutte le merci** comunque **esposte al pubblico**.